



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

D.R. n. 4218

I L R E T T O R E

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO lo Statuto di questa Università pubblicato nel n. 183 Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.1996;
- VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 51, comma 6;
- VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 "Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca";
- VISTO il Regolamento per l'attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127;
- VISTO il Regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione alla ricerca emanato con DD.RR. nn. 6915, 7892, 6025 e 7995, 11126, rispettivamente del 21 settembre 1998, 26 ottobre 1998, 24 luglio 2000, 30 luglio 2001 e 18 novembre 2003;
- VISTI i verbali delle strutture e degli Organi competenti in materia di assegni di ricerca;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 11 novembre 2004 di attivazione di assegni di ricerca rinnovabili;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 08 febbraio 2005;
- ACCERTATA la disponibilità del relativo onere economico;
- CONSIDERATO che, a norma del vigente Statuto di autonomia, l'Università di Bari garantisce l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne;

D e c r e t a

Art. 1

Numero assegni di ricerca

Sono indette n. 4 procedure selettive pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (d'ora in poi denominati "assegni") di cui ai progetti indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando.

Le aree scientifiche, i settori scientifico-disciplinari, i titoli di programmi di ricerca, la durata e la sede di svolgimento dell'attività di cui agli assegni, i programmi dei colloqui, sono indicati nel succitato Allegato A.

I progetti di ricerca sono disponibili presso le relative sedi di svolgimento.

Art. 2

Durata, rinnovo ed importo degli assegni

Gli assegni hanno una durata iniziale indicata nell'allegato A e possono essere rinnovati. La durata massima complessiva dell'assegno non può essere superiore a otto anni. In ogni caso, la durata non può essere superiore a quattro anni se il titolare dell'assegno, alla data di scadenza del presente bando, ha usufruito di una borsa di studio per dottorato di ricerca.

Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Comitato di Area competente, su richiesta del Dipartimento assegnatario, che avrà valutato l'attività svolta dal beneficiario, previa delibera del Senato Accademico di attribuzione di annualità all'area scientifica di riferimento, sentito il Consiglio di Amministrazione per la copertura finanziaria.

L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca è determinato in €. 16.138,00.

L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

L'importo dell'assegno, come sopra determinato, può essere integrato con borse di studio finanziate da istituzioni nazionali o straniere, al fine di integrare l'attività di ricerca di cui trattasi con soggiorno-soggiorni all'estero.

Per i soggiorni all'estero non può, comunque, gravare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio d'Ateneo.

L'importo dell'assegno potrà essere, altresì, integrato nell'entità che le Aziende del S.S.N., assumendone l'onere, abbiano concordato con l'Università di Bari per avvalersi dell'attività assistenziale svolta dal titolare dell'assegno stesso in connessione allo svolgimento dell'attività di ricerca dovuta.

Art. 3

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Art. 4

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra citati in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione.

Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi sono richiesti:

- 1) Idoneità fisica alla collaborazione. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori delle procedure selettive, in base alla normativa vigente;

2) I cittadini stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5

Domanda e termine

Per la partecipazione ad una delle succitate procedure selettive, il candidato dovrà produrre apposita domanda, corredata dei titoli di cui all'art. 6, redatta in carta semplice ed in conformità all'unito Allegato B (fornito anche in via telematica al seguente URL: <http://www.area-pers-doc.uniba.it>), indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, Direzione Amministrativa, P.zza Umberto I, 1 – 70121 BARI. e dovrà essere chiusa in busta su cui siano indicati chiaramente, oltre al destinatario, nome e cognome, indirizzo del candidato, numero d'ordine del programma di ricerca così come indicato nell'Allegato A. La domanda potrà essere consegnata a mano presso il Settore I Protocollo del Servizio Archivistico di questa Amministrazione –Palazzo Ateneo, Via Nicolai, 2 Bari, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, o inviata a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se pervenuta oltre il termine di scadenza, purchè spedita, con la modalità sopraspecificata, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro di spedizione.

Il candidato potrà compilare la domanda anche per via telematica, inserendo i propri dati nell'apposito modulo redatto in conformità all'allegato B, fornito al seguente URL: <http://www.area-pers-doc.uniba.it>. Effettuata la compilazione e l'invio per via telematica della domanda, il candidato dovrà stamparne una copia cartacea, sottoscriverla ed inviarla nei tempi e secondo le modalità già descritte al comma 1 del presente articolo.

La compilazione e l'invio per via telematica della domanda non valgono in alcun modo a sanare il mancato o ritardato invio della copia cartacea della stessa.

Coloro che aspirano a partecipare a più programmi di ricerca sono tenuti a produrre domanda e relativa documentazione per ciascun programma.

Nel caso in cui la domanda faccia riferimento a più programmi di ricerca, si riterrà valida esclusivamente per il primo programma indicato.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando.

La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;

- e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha emessa;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) di essere in possesso di diploma di laurea italiana o del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico n. 1592/1933; la data e l'Università presso cui il titolo è stato conseguito e la votazione riportata;
- h) il titolo di dottore di ricerca se posseduto, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80;
- i) di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;
- j) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione. I candidati portatori di handicap, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- k) la conoscenza di una lingua straniera scelta fra quelle ufficiali degli Stati membri dell'Unione Europea o della lingua specificata per il progetto per cui si concorre; i cittadini stranieri devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- l) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore VI dell'Area Personale Docente dell'Università degli Studi di Bari (tel. 080/5714532 - 4663).

Art. 6

Titoli e curriculum professionale

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- a) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e professionale;
- b) elenco in duplice copia dei titoli allegati;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, in originale ovvero in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; i titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.

d) pubblicazioni scientifiche che si ritengono utili presentare al fine della procedura selettiva, in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale secondo fac-simile allegato. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D. L.ig. 31 agosto 1945, n. 660: "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno". L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, essere altresì legalizzati dalle competenti autorità consolari italiani.

Non è consentito il riferimento a documenti che non siano allegati alla domanda ovvero che siano stati già prodotti a questa Università.

Art. 7

Commissione esaminatrice

Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni la Commissione è composta dal responsabile scientifico della ricerca e da due commissari, nominati dal Rettore, all'interno di una rosa di due nominativi proposti dalle strutture interessate per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico, anche esterni all'Università degli Studi di Bari, afferenti ai settori scientifico disciplinari interessati.

La Commissione deve:

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
- formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere nella sede in cui si svolge il colloquio.

Art. 8

Determinazione criteri valutazione titoli

I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere determinati dalle Commissioni giudicatrici entro i limiti sotto indicati:

50 punti complessivi così ripartiti:

- 10 punti per il dottorato di ricerca attinente ai settori scientifico-disciplinari per i quali si concorre, ovvero, in alternativa, 2 punti per ogni anno di attività effettivamente prestata, alla data di scadenza del bando, in qualità di dottorando;

Art. 10

Formazione delle graduatorie di merito

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Verranno predisposte n. 4 graduatorie di merito, in ragione delle differenti tipologie e peculiarità degli assegni di ricerca.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.

In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Rettore e verranno utilizzate in caso di rinuncia dei vincitori o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno per le ipotesi indicate nell'art. 14 - comma 14.

Gli assegni, in tal caso, verranno conferiti ai candidati che, nel rispetto dell'ordine delle rispettive graduatorie, risultino collocati immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alle procedure selettive di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Per garantire idonea pubblicità delle suddette graduatorie, le stesse verranno affisse, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'albo ufficiale dell'Università di Bari.

Art. 11

Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università di Bari a norma della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.

I candidati potranno rientrare in possesso dei documenti, titoli e pubblicazioni, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso il Settore VI – Area Personale Docente- decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione mediante affissione, nell'albo ufficiale di questa Amministrazione, del decreto di approvazione degli atti.

Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla suddetta data, in caso di mancato ritiro, l'Università degli Studi di Bari potrà disporre liberamente del materiale.

Art. 12

Conferimento degli assegni di ricerca

I vincitori delle procedure selettive saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) atto di nascita;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura selettiva;
- 4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche

se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi).

- 5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- 6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;

I vincitori saranno altresì tenuti a produrre, all'atto del conferimento del contratto, un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario di data non anteriore ai sei mesi dalla data della stipula del contratto attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica alla collaborazione. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione suddetta.

I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità, per natura e grado, non può essere di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto i seguenti certificati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;
- e) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario di data non anteriore ai sei mesi dalla data della stipula del contratto attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica alla collaborazione. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione
- f) dichiarazione attestante che il candidato non svolge altra attività.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari all'atto della stipula dovranno essere in regola con la normativa sul permesso di soggiorno.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente ai sensi della legge n. 626/1994.

I vincitori in servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

I vincitori che esercitano attività libero professionale o abbiano in corso rapporti di lavoro incompatibili dovranno presentare dichiarazione di opzione per l'assegno, pena la decadenza dal diritto al conferimento dell'assegno stesso.

Prima della stipula del contratto potrà essere richiesta autorizzazione alla prosecuzione delle attività ritenute non assolutamente incompatibili nell'art. 14. In caso di parere negativo il vincitore dovrà cessare l'attività, pena la decadenza dal diritto all'assegno.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università di Bari, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati, il Rettore può autorizzare il differimento alla stipula del contratto.

Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.

Eventuale differimento della data di inizio dell'attività e di godimento dell'assegno verrà consentito a chi documenti di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dettata per le lavoratrici madri.

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Con i vincitori verranno stipulati contratti di diritto privato a tempo determinato della durata indicata nell'Allegato A. Tali contratti non configurano in alcun modo contratto di lavoro subordinato.

Art. 13

Compiti e valutazione

I compiti del titolare dell'assegno di ricerca sono determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del tutor (nominato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca dal Consiglio di Dipartimento) responsabile dell'attività di ricerca che deve essere svolta dal titolare dell'assegno.

Il contratto dovrà, comunque, prevedere che il soggetto titolare dell'assegno partecipi al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore e che non svolga un'attività di mero supporto tecnico alla ricerca.

Al titolare di assegno non potrà essere affidata alcuna attività didattica. E' consentita una limitata attività scientifico-seminariale.

Il Rettore, su richiesta della struttura interessata, potrà autorizzare soggiorni all'estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora istituzioni nazionali o straniere concedano borse di studio al fine di integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio d'Ateneo. Il periodo di soggiorno/soggiorni all'estero non può superare complessivamente la durata di 12 mesi. Il titolare dell'assegno dovrà, al rientro, documentare, con specifica attestazione, l'attività svolta presso dette istituzioni straniere. I titolari di assegni potranno essere rimborsati delle spese inerenti a partecipazione a Convegni e Seminari a carico dei finanziamenti dei progetti di ricerca ai quali partecipano.

I titolari di assegni per le scienze medico-cliniche, che siano laureati in Medicina e Chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria e che siano in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, debitamente documentata, possono svolgere attività clinica solo se strettamente connessa e necessaria allo svolgimento del programma di ricerca oggetto del contratto.

L'attività è svolta previa formalizzazione di un accordo tra l'Università di Bari e l'Azienda del Servizio Sanitario Nazionale interessata, che dovrà assumere a suo carico l'eventuale onere

economico aggiuntivo per la specifica prestazione assistenziale, determinato in considerazione della integrazione di norma attribuita al personale ricercatore non confermato alla posizione iniziale, nonché per il trattamento assicurativo integrativo consequenziale.

L'attività svolta dal titolare dell'assegno sarà oggetto di una relazione presentata dallo stesso al tutor che annualmente la sottoporrà al Consiglio del Dipartimento interessato, cui spetta la valutazione dell'attività di collaborazione dovuta. In caso di inadempienze, il consiglio del Dipartimento interessato informa il Senato Accademico, che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

Della valutazione si terrà conto, altresì, ai fini del rinnovo del contratto.

Art. 14

Incompatibilità, diritti e doveri

Non è ammesso il cumulo di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, attività di ricerca dei titolari di assegni.

Per tutta la durata del contratto, al titolare dell'assegno, è inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro, nonché l'esercizio di attività libero-professionali.

E' consentito l'esercizio di attività occasionali e di breve durata che non siano in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca. L'esercizio di attività compatibile è preventivamente autorizzata dal Rettore, su conforme parere del consiglio del Dipartimento sede del progetto di ricerca.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli Enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art.8 del D.P.C.M. 30.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quello di ruolo presso l'ENEA e l'ASI.

I titolari di assegno non potranno comunque assumere incarichi di docenza universitaria ufficiale o integrativa. L'assunzione di detti incarichi comporta la risoluzione automatica del contratto come specificato nell'art. 14 del presente bando.

E' consentito svolgere o continuare a svolgere un'attività lavorativa resa a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'obbligo dell'integrale assolvimento dei propri compiti.

Il conferimento dell'assegno non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e degli altri enti di cui al primo periodo del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il titolare che presti servizio presso amministrazioni pubbliche dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il titolare di assegno, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato per ciascuna Università, nel rispetto del numero massimo dei titolari di assegni ammessi alla frequenza in sovrannumero eventualmente fissato da questa Università.

Nel caso in cui il dottorando risulti anche titolare di un assegno di ricerca, l'ammissione al corso avverrà, in sovrannumero, previa delibere del Collegio dei Docenti del dottorato e del Consiglio del Dipartimento dove si svolge l'attività dell'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività.

Nel caso in cui l'assegnista/dottorando svolga attività presso un altro Ateneo, dovrà essere autorizzato dall'Università di appartenenza.

Ai titolari di assegni di ricerca iscritti anche ad un corso di dottorato non potrà essere affidata attività didattica.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza, fermo restando che l'intera durata dell'attività e l'importo dell'assegno non possono essere ridotti a causa delle suddette interruzioni.

La sospensione dell'attività e dell'assegno per servizio militare, civile o richiamo alle armi è disposta con decreto del Rettore, previa documentata richiesta del titolare dell'assegno.

Per il periodo di interruzione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la titolare dell'assegno ha diritto a percepire, durante la sospensione, l'indennità di maternità di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 27 maggio 1998.

In caso di sospensione dovuta ad infortunio subito durante il servizio, il titolare dell'assegno percepisce l'intera indennità prevista per la collaborazione e ha diritto alla conservazione del posto per la durata del contratto.

Il titolare dell'assegno può assentarsi per malattia, con diritto alla retribuzione e senza necessità di recupero, per n. 15 giorni anche continuativi in un anno.

Il titolare dell'assegno ha diritto ad un permesso di n. 15 giorni non retribuiti, in occasione del suo matrimonio.

Art. 15

Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Senato Accademico su segnalazione del Dipartimento interessato e sentito l'interessato, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti, ovvero quando l'assenza per malattia risulti superiore, nell'arco della durata del contratto, a 90 giorni.

Le assenze verificatesi durante l'arco della durata del contratto originario non si sommano a quelle del contratto rinnovato.

Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 14 del presente bando;
- valutazione negativa sull'attività di ricerca svolta, espressa dal Senato Accademico.

Art. 16

Recesso e preavviso

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a sessanta giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato.

Il termine da rispettare per il preavviso, nonché l'ammontare dell'indennità, possono essere ridotti, a discrezione del Senato Accademico, su parere del Dipartimento interessato, nell'ipotesi di recesso del collaboratore per giusta causa o giustificato motivo.

Art. 17

Pubblicità

Il presente bando sarà reso pubblico, mediante affissione, nell'albo ufficiale di questa Amministrazione nonché, per via telematica, nel sito <http://www.area-pers-doc.uniba.it>, con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati.

Art. 18

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

Bari , 18/04/2005

I L R E T T O R E
(prof. Giovanni Girone)